

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE (Mod. ICO)

Art. 63, comma 1, lett. a) secondo e terzo periodo, e lett. b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289

Premessa

L'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (di seguito "legge"), nel prorogare l'incentivo per l'incremento dell'occupazione, attribuito nella forma di credito d'imposta, sino al 31 dicembre 2006, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina della predetta agevolazione, originariamente contenuta nell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

La nuova normativa, pur lasciando in vigore le disposizioni contenute nel succitato art.7 della legge 388 del 2000 ed in particolare quelle relative alle **modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni** che determinano un incremento della base occupazionale, ha modificato gli importi del credito d'imposta spettante, prevedendo per i nuovi incrementi occupazionali rilevati a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'obbligo di una preventiva istanza da inoltrare al Centro operativo di Pescara.

In particolare, nel confermare per l'anno 2003, limitatamente alle nuove assunzioni agevolabili che rientrino nella misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, il credito d'imposta nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 7 della legge 388/2000, e, quindi, fruibile in forma automatica, l'art. 63, comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, della succitata legge prevede, **per lo stesso anno 2003 e per ogni assunzione agevolabile che determini un ulteriore incremento occupazionale rispetto alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio**, l'attribuzione del contributo, per l'intero territorio nazionale, nella nuova misura mensile, per ciascun lavoratore, di 100 euro ovvero di 150 euro se il lavoratore all'atto dell'assunzione abbia un'età superiore a 45 anni, e un ulteriore contributo di 300 euro mensili se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000.

La lett.b) del medesimo articolo prevede, inoltre, **dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, a favore dei datori di lavoro che alla data del 7 luglio non avevano registrato alcun incremento occupazionale rilevante, e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, a favore dei datori di lavoro in possesso di incrementi rilevanti alla predetta data del 7 luglio**, per ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002, la concessione del contributo nelle succitate misure indicate nel periodo precedente.

I contributi possono essere fruiti solo dopo l'atto di assenso adottato espressamente dall'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza in base alla disponibilità dei fondi stanziati, esclusivamente in compensazione ai sensi del D.lgs. 241/1997.

Reperibilità del modello

Il modello da utilizzare per l'invio dell'istanza è reperibile in formato elettronico nei siti Internet www.agenziaentrate.it e www.finanze.it, dai quali può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo decreto di approvazione. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Soggetti interessati alla presentazione dell'istanza

La presente istanza può essere presentata:

- **per l'anno 2003**, dai cosiddetti "vecchi datori di lavoro" – cioè, coloro che alla data del 7 luglio 2002 risultavano in possesso di un incremento occupazionale rilevante ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui alla legge n. 388 del 2000 – per gli incrementi mensili della base occupazionale **ulteriori** rispetto alla misura massima rilevata alla predetta data del 7 luglio 2002 e, **per gli anni dal 2004 al 2006**, dai medesimi soggetti, facendo riferimento alla base occupazionale media riferita al periodo 1 agosto 2001 - 31 luglio 2002;

– **per gli anni dal 2003 al 2006**, dai cosiddetti “nuovi datori di lavoro” - cioè, coloro che alla data del 7 luglio non hanno registrato incrementi occupazionali rilevanti per gli incrementi mensili della base occupazionale rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo 1 agosto 2001 - 31 luglio 2002.

Sono considerati “datori di lavoro”, non solo i soggetti che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo, ma, in generale, tutti i soggetti che in base alla vigente normativa sul lavoro rivestono tale qualifica.

Pertanto, possono accedere al regime agevolativo le seguenti categorie di contribuenti:

- i soggetti di cui agli articoli 5 e 87 del TUIR approvato con D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986;
- esercenti arti e professioni;
- imprenditori commerciali;
- condomini;
- altri datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta quali, ad esempio, le persone fisiche che, pur non esercitando attività d’impresa o di lavoro autonomo, assumono lavoratori dipendenti;

Possono avvalersi dell’agevolazione in esame anche gli imprenditori agricoli che incrementano il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per almeno 230 giornate annuali e le società cooperative in relazione all’incremento del numero dei propri soci lavoratori.

Sono esclusi dall’agevolazione, per espressa previsione dell’art. 7, comma 1, secondo periodo della legge 388/2000, i soggetti di cui all’art. 88 del TUIR.

Modalità e termini di presentazione dell’istanza

L’istanza per l’ammissione al credito d’imposta deve essere presentata esclusivamente in via telematica. **Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, si provvederà a stabilire il termine iniziale per la presentazione delle istanze, tenendo conto anche della delibera del Cipe, concernente la determinazione del limite finanziario per l’ulteriore contributo spettante per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell’art. 7 della legge 388 del 2000, da emanarsi in attuazione di quanto disposto dall’art. 63, comma 1, lett. a) secondo e terzo periodo e lett. b) della legge 289 del 2002.**

La trasmissione dei dati contenuti nell’istanza può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti);

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione dell’istanza o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se l’istanza gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell’intermediario ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio dell’istanza per essere acquisita in via telematica.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se l’istanza che l’intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal richiedente.

L’intermediario deve, altresì, rilasciare al richiedente l’originale dell’istanza i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.

Si ricorda che l’istanza si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuto ricevimento dell’istanza presentata in via telematica.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato “**CREDITOCCUPAZIONE**” reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.it.

Compilazione del modello

Il modello dell'istanza è composto da:

- il frontespizio, costituito da due pagine: la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente i dati identificativi del datore di lavoro che presenta l'istanza nonché la sottoscrizione del richiedente con l'indicazione dei quadri compilati;
- il quadro A, contenente i dati relativi alla determinazione dell'entità dell'incremento occupazionale rilevante e i dati complessivi del credito d'imposta richiesto;
- il quadro B, contenente i dati relativi ai lavoratori assunti.

Tutti gli importi da indicare nella dichiarazione vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).

Frontespizio

Numero progressivo dell'istanza

Il richiedente deve numerare progressivamente le istanze presentate senza distinzione per anno solare.

Codice fiscale e Partita IVA

Deve essere indicato il codice fiscale e/o il numero di partita IVA attribuito al richiedente.

Codice attività

Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente, desunto dalla vigente classificazione delle attività economiche, disponibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, presso gli sportelli self service e nel sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.it e dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.

Cognome o denominazione e nome

Devono essere indicati il cognome o la denominazione del soggetto che presenta l'istanza.

Impresa subentrante nella gestione di servizio pubblico

Barrare la casella se trattasi di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati

Imprenditore agricolo

Barrare la casella se il richiedente riveste la qualifica di imprenditore agricolo.

Soggetto di cui all'art. 7, comma 3, legge 388/2000

Barrare la casella se il soggetto richiedente esercita il controllo di altre società, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. o se al medesimo fanno capo altre società, anche per interposta persona.

Soggetto con più attività

Barrare la casella se trattasi di soggetto che svolge più attività.

Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti

Riportare, se persona fisica, data e luogo di nascita, sesso, residenza anagrafica e gli altri dati richiesti. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale.

Natura giuridica

Il codice da indicare deve essere desunto:

- per le società di persone ed equiparate, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Società di persone ed equiparate;
- per le società ed enti commerciali, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Società di capitali, enti commerciali ed equiparati;
- per gli enti non commerciali ed equiparati, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Enti non commerciali ed equiparati.

Stato estero di residenza e codice paese estero

I campi devono essere compilati solo dai soggetti non residenti che esercitano l'attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; il codice dello Stato estero va desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico 2002-Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o Unico 2002-Enti non commerciali ed equiparati.

Dati relativi al rappresentante legale

Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale della società o ente richiedente o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale, che sottoscrive l'istanza. Per quanto riguarda il codice di carica, si vedano le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Unico 2002-Società di persone ed equiparate (paragrafo 2.5), Unico 2002-Società di capitali ed equiparati (paragrafo 2.6) e Unico 2002-Enti non commerciali ed equiparati (paragrafo 2.6).

Dichiarazioni del richiedente e sottoscrizione dell'istanza

Il richiedente deve indicare il numero dei quadri A e dei quadri B compilati. Con la successiva sottoscrizione il contribuente dichiara inoltre che sono rispettate le condizioni previste dall'art. 7, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, per ogni comunicazione inerente l'istanza e conferma la veridicità dei dati contenuti nell'istanza medesima.

Impegno alla presentazione telematica

Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della dichiarazione".

QUADRO A - DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE RILEVANTE E DEL CREDITO D'IMPOSTA RICHIESTO

Il quadro A, riservato all'indicazione dei dati occorrenti per la determinazione mensile dell'entità dell'incremento occupazionale rilevante e del conseguente credito d'imposta spettante, è composto da tre sezioni.

ATTENZIONE: qualora la richiesta del credito d'imposta sia riferita ad incrementi occupazionali rilevanti verificatisi con riferimento a più mesi, devono essere compilati più quadri A nelle singole sezioni interessate in relazione a ciascun mese in cui si è verificato l'incremento occupazionale rilevante. In tal caso deve essere indicato il numero progressivo dei moduli utilizzati compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro A; in tale ipotesi la sezione III deve essere compilata una sola volta nel Mod. N. 1.

Per la determinazione dell'incremento occupazionale mensile, non essendo stati modificati le modalità e i tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale, si richiamano le istruzioni esplicative dell'art. 7 della legge 388 del 2000, impartite con le circolari dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circ. n. 1 del 3/1/2001; circ. n. 5 del 26/1/2001; circ. n. 57 del 18/6/2001).

Si rammenta che l'incremento occupazionale, per espressa previsione del comma 3 dell'art. 7 della legge 388 del 2000, deve essere calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Cod.Civ. o facenti capo anche per interposta persona allo stesso soggetto. A tal fine i soggetti interessati devono barrare l'apposita casella posta nel frontespizio del modello. Analoghi calcoli devono essere effettuati in relazione alle diminuzioni occupazionali verificatesi in capo allo stesso datore di lavoro relativamente alle diverse attività da lui esercitate (cfr. ris. n. 164 del 31/5/2002).

Sezione I

La sezione I deve essere compilata, per l'attribuzione del credito relativamente al solo anno 2003, dai "vecchi datori di lavoro" per indicare i dati relativi alla determinazione dell'ulteriore incremento occupazionale utile ai fini della determinazione del credito spettante rispetto alla misura massima dell'incremento occupazionale rilevante registrata alla data del 7 luglio 2002, preventivamente determinata con riferimento alla base occupazionale media del periodo 1 ottobre 1999 - 30 settembre 2000.

Nella presente sezione vanno indicati:

- nell'apposita casella posta in alto a destra del riquadro, il mese e l'anno di riferimento, al quale vanno rapportati tutti i dati indicati nel riquadro;

- nel **rigo 1**, l'incremento occupazionale rilevante alla fine del mese di riferimento, costituito dal minor valore tra il numero dei lavoratori assunti nel periodo agevolato con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, e la differenza tra il numero complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato risultanti a fine mese e la corrispondente media del periodo di riferimento (1/10/1999 - 30/09/2000). Per i lavoratori assunti a tempo parziale indicare la misura espressa in numeri decimali;
- nel **rigo 2**, l'entità dell'incremento occupazionale rilevante alla data del 7 luglio 2002, (determinato sempre con riferimento alla base occupazionale media del periodo 1 ottobre 1999 - 30 settembre 2000);
- nel **rigo 3**, l'entità dell'ulteriore incremento occupazionale rilevante rispetto alla data del 7 luglio, corrispondente alla differenza tra il numero indicato al rigo 1 e quello indicato al rigo 2. **Si segnala che nel caso in cui tale differenza sia pari o inferiore a 0, non essendosi verificato l'ulteriore incremento occupazionale, l'istanza sarà ritenuta inammissibile e la procedura automatizzata non ne consentirà l'inoltro;**
- nel **rigo 4**, il numero dei lavoratori per i quali sia stato già chiesto il credito d'imposta con riferimento a mesi precedenti, con la presente istanza o con istanze precedenti, riportando la somma dei punti 5 di tutti i riquadri della sezione I;
- nel **rigo 5**, il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 5, della legge 388/2000 per i quali con l'istanza che si presenta viene richiesto il credito a decorrere dal mese di riferimento, risultante dalla differenza tra il numero indicato al rigo 3 e quello indicato al rigo 4.

Sezione II

La sezione II deve essere compilata dai “nuovi datori di lavoro” e dai “vecchi datori di lavoro” ai fini dell'attribuzione del contributo, con le diverse decorrenze previste dalla norma, per indicare i dati relativi alla determinazione degli incrementi occupazionali mensili rilevanti rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo 1 agosto 2001 - 31 luglio 2002.

In particolare:

- nel **rigo 1**, indicare il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, ivi compresi i lavoratori non agevolabili, occupati alla fine del mese di riferimento. Per i lavoratori assunti a tempo parziale indicare la misura espressa in numeri decimali;
- nel **rigo 2**, indicare il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, mediamente occupati nel periodo 1 agosto 2001 - 31 luglio 2002, tenendo presente i seguenti casi particolari:
 - nel caso in cui il datore di lavoro sia un'impresa subentrata nella gestione di un servizio pubblico successivamente al 7 luglio 2002, dovrà indicare il numero dei dipendenti dell'impresa sostituita, occupati all'atto del subentro;
 - nel caso in cui il datore di lavoro abbia acquisito tale qualifica successivamente alla data del 7 luglio 2002 dovrà indicare 0;
 - nel caso in cui il datore di lavoro sia un soggetto operante nel settore agricolo dovrà indicare il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per almeno 230 giornate l'anno, mediamente occupati nel periodo 1 agosto 2001 - 31 luglio 2002;
- nel **rigo 3**, indicare la differenza tra il numero indicato al punto 1 e quello indicato al punto 2. **Nel caso in cui tale differenza sia pari o inferiore a 0, non essendosi verificato l'incremento occupazionale, l'istanza sarà ritenuta inammissibile e la procedura automatizzata non ne consentirà l'inoltro;**
- nel **rigo 4**, indicare il numero dei lavoratori assunti nel periodo agevolato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 5, della legge 388/2000;
- nel **rigo 5**, indicare l'entità dell'incremento occupazionale rilevante, corrispondente al minore tra il numero indicato al rigo 3 e quello indicato al rigo 4;
- nel **rigo 6**, indicare il numero dei lavoratori per i quali sia stato già chiesto il credito d'imposta con riferimento a mesi precedenti, con la presente istanza o con istanze precedenti, riportando la somma dei punti 7 di tutti i riquadri della sezione II;
- nel **rigo 7**, indicare il numero dei lavoratori per i quali con l'istanza che si presenta si richiede il credito d'imposta a decorrere dal mese di riferimento, risultante dalla differenza tra il numero indicato al rigo 5 e quello indicato al rigo 6.

Sezione III

Nella **Sezione III**, vanno indicati i dati relativi all'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto, suddiviso a seconda che i lavoratori abbiano un'età superiore o non superiore a 45 anni ovvero siano assunti nelle aree di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge 388 del 2000.

In particolare, indicare:

- nel **rigo 1**, nei punti da 1 a 4, l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto rispettivamente per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, per i lavoratori assunti agevolabili di età non superiore a 45 anni;

– nel **rigo 2**, nei punti da 1 a 4, l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto, rispettivamente per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, per i lavoratori assunti agevolabili di età superiore a 45 anni.

L'ammontare del credito d'imposta richiesto da indicare nei righe 1 e 2 dovrà corrispondere, per ogni anno, alla somma degli importi indicati rispettivamente in tutti i punti da 24 a 27 del quadro B.

– nel **rigo 3**, nei punti da 1 a 4, l'ammontare complessivo dell'ulteriore credito d'imposta richiesto, per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, per i lavoratori assunti agevolabili negli ambiti territoriali di cui all'art. 7, comma 10, della legge 388 del 2000, risultante rispettivamente dalla somma degli importi indicati in ciascuno dei punti da 28 a 31 di ogni quadro B compilato.

QUADRO B - ELENCO DEI LAVORATORI ASSUNTI

Il quadro B deve essere utilizzato per indicare i dati dei lavoratori agevolabili assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, per i quali si chiede la concessione del credito d'imposta. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori a tempo determinato, purché la durata sia pari ad almeno 230 giornate annuali. Qualora i riquadri previsti non siano sufficienti all'indicazione dei dati relativi ai lavoratori agevolabili, dovranno essere compilati ulteriori quadri B, previa numerazione progressiva da apporre nella casella "Mod. N." posta in alto a destra del medesimo quadro B.

In particolare:

- nei punti da 1 a 7, indicare i dati identificativi del lavoratore assunto;
- nel punto 8, indicare il codice dello stato corrispondente alla cittadinanza del lavoratore, desunto dalla tabella allegata alle presenti istruzioni;
- nel punto 9, barrare la casella se il lavoratore sia portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- nel punto 10, barrare la casella se il lavoratore assunto ha svolto attività di lavoro dipendente a tempo determinato nei 24 mesi antecedenti la data di assunzione;
- nel punto 11, barrare la casella se trattasi di assunzione in sostituzione di altro lavoratore, che ha determinato un aumento del credito d'imposta senza generare incremento occupazionale (es. assunzione di un lavoratore di età superiore a 45 anni in sostituzione di dipendente di età non superiore a 45 anni, ovvero assunzione di un lavoratore nelle aree svantaggiate in sostituzione di un lavoratore agevolabile precedentemente assunto in area diversa). In tal caso, per il suddetto lavoratore, non essendosi verificato un incremento occupazionale ma solo un aumento del credito d'imposta spettante dalla data della sua assunzione, dovranno essere compilati il frontespizio, la sola sezione III del quadro A e il quadro B;
- nel punto 12, barrare la casella se trattasi di variazione dell'orario di lavoro relativo ad un lavoratore agevolabile già occupato a tempo parziale, che, per effetto dell'aumento delle ore lavorative, determina aumento dell'importo del credito richiesto con istanza precedente. In tal caso, verificandosi incremento occupazionale rilevante, occorre compilare tutti i quadri interessati del modello;
- nel punto 13, indicare la data di decorrenza del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- nel punto 14, se trattasi di contratto a tempo parziale, indicarne la misura in numeri decimali;
- nel punto 15, da compilare solo nel caso in cui l'incremento occupazionale che determina il diritto al credito, deriva dalla trasformazione in contratto a tempo indeterminato di un contratto di lavoro a termine relativo a un lavoratore già occupato; in tal caso indicare uno dei seguenti codici:
 - 1 – se trattasi di trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato;
 - 2 – se trattasi di trasformazione da contratto di formazione lavoro a contratto a tempo indeterminato;
 - 3 – se trattasi di trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
- nei punti 16 e 17, da compilare solo se trattasi di datore di lavoro operante nel settore agricolo, indicare la decorrenza ed il termine del contratto di lavoro a tempo determinato, che non può essere inferiore a 230 giornate annuali;
- nei punti da 18 a 22, indicare il Comune del luogo ove è ubicata l'unità produttiva, presso cui è stata effettuata l'assunzione, la provincia, l'indirizzo, il codice regionale desunto dalla "Tabella codici regioni" riportata nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002 - Persone fisiche (fascicolo 1);
- nel punto 23, indicare il mese e l'anno di decorrenza del credito d'imposta;
- nei punti da 24 a 27, indicare l'ammontare del contributo richiesto, distintamente per anno, in relazione al requisito dell'età del lavoratore assunto, requisito che deve essere posseduto al momento dell'assunzione;
- nei punti da 28 a 31, indicare l'ammontare dell'ulteriore credito richiesto nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto in una struttura produttiva ubicata negli ambiti territoriali agevolati di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge 388/2000. Per l'individuazione delle aree agevolate vedasi le circolari n. 161/E del 25 agosto 2000 e n. 1/E del 3 gennaio 2001.

TABELLA CITTADINANZA *

CODICE STATO	NOME STATO	CODICE STATO	NOME STATO	CODICE STATO	NOME STATO	CODICE STATO	NOME STATO
ABW	Aruba	DZA	Algeria	LBY	Libyan Arab Jamahiriya	RWA	Rwanda
AFG	Afghanistan	ECU	Ecuador	LCA	Saint Lucia	SAU	Saudi arabia
AGO	Angola	EGY	Egypt	LIE	Liechtenstein	SDN	Sudan
AIA	Anguilla	ERI	Eritrea	LKA	Sri Lanka	SEN	Senegal
ALB	Albania	ESH	Western Sahara	LSO	Lesotho	SGP	Singapore
AND	Andorra	ESP	Spain	LTU	Lithuania	SGS	South Georgia and the South Sandwich Islands
ANT	Netherlands Antilles	EST	Estonia	LUX	Luxembourg	SHN	St. Helena
ARE	United Arab Emirates	ETH	Ethiopia	LVA	Latvia	SJM	Svalbard and Jan Mayen Islands
ARG	Argentina	FIN	Finland	MAC	Macau	SLB	Solomon Islands
ARM	Armenia	FJI	Fiji	MAR	Morocco	SLE	Sierra leone
ASM	American Samoa	FLK	Falkland Islands (Malvinas)	MCO	Monaco	SLV	El Salvador
ATA	Antarctica	FRA	France	MDA	Moldova, Republic of	SMR	San Marino
ATF	French Southern Territories	FRO	Faroe islands	MDG	Madagascar	SOM	Somalia
ATG	Antigua and Barbuda	FSM	Micronesia, Federated States of	MDV	Maldives	SPM	St. Pierre and Miquelon
AUS	Australia	GAB	Gabon	MEX	Mexico	STP	Sao Tome and Principe
AUT	Austria	GBR	United Kingdom	MHL	Marshall Islands	SUR	Suriname
AZE	Azerbaijan	GEO	Georgia	MKD	Macedonia, the former Yugoslav republic of	SVK	Slovakia (Slovak Republic)
BDI	Burundi	GHA	Ghana	MLI	Mali	SVN	Slovenia
BEL	Belgium	GIB	Gibraltar	MLT	Malta	SWE	Sweden
BEN	Benin	GIN	Guinea	MMR	Myanmar	SWZ	Swaziland
BFA	Burkina faso	GLP	Guadeloupe	MNG	Mongolia	SYC	Seychelles
BGD	Bangladesh	GMB	Gambia	MNP	Northern Mariana Islands	SYR	Syrian Arab Republic
BGR	Bulgaria	GNB	Guinea Bissau	MOZ	Mozambique	TCA	Turks and Caicos Islands
BHR	Bahrain	GNQ	Equatorial Guinea	MRT	Mauritania	TCD	Chad
BHS	Bahamas	GRC	Greece	MSR	Montserrat	TGO	Togo
BIH	Bosnia and Herzegovina	GRD	Grenada	MTQ	Martinique	THA	Thailand
BLR	Belarus	GRL	Greenland	MUS	Mauritius	TJK	Tajikistan
BLZ	Belize	GTM	Guatemala	MWI	Malawi	TKL	Tokelau
BMU	Bermuda	GUF	French Guiana	MYS	Malaysia	TKM	Turkmenistan
BOL	Bolivia	GUM	Guam	MYT	Mayotte	TMP	East Timor
BRA	Brazil	GUY	Guyana	NAM	Namibia	TON	Tonga
BRB	Barbados	HKG	Hong kong	NCL	New Caledonia	TTO	Trinidad and Tobago
BRN	Brunei Darussalam	HMD	Heard and Mc Donald Islands	NER	Niger	TUN	Tunisia
BTN	Bhutan	HND	Honduras	NFK	Norfolk Island	TUR	Turkey
BVT	Bouvet Island	HRV	Croatia (local name: Hrvatska)	NGA	Nigeria	TUV	Tuvalu
BWA	Botswana	HTI	Haiti	NIC	Nicaragua	TWN	Taiwan, Province of China
CAF	Central African Republic	HUN	Hungary	NIU	Niue	TZA	Tanzania, United Republic of
CAN	Canada	IDN	Indonesia	NLD	Netherlands	UGA	Uganda
CCK	Cocos (Keeling) Islands	IND	India	NOR	Norway	UKR	Ukraine
CHE	Switzerland	IOT	British Indian Ocean Territory	NPL	Nepal	UMI	United States Minor Outlying Islands
CHL	Chile	IRL	Ireland	NRU	Nauru	URY	Uruguay
CHN	China	IRN	Iran (Islamic Republic of)	NZL	New Zealand	USA	United States
CIV	Cote d'Ivoire	IRQ	Iraq	OMN	Oman	UZB	Uzbekistan
CMR	Cameroon	ISL	Iceland	PAK	Pakistan	VAT	Vatican City State (holy see)
COG	Congo	ISR	Israel	PAN	Panama	VCT	Saint Vincent and the Grenadines
COK	Cook Islands	ITA	Italy	PCN	Pitcairn	VEN	Venezuela
COL	Colombia	JAM	Jamaica	PER	Peru	VGB	Virgin Islands (british)
COM	Comoros	JOR	Jordan	PHL	Philippines	VIR	Virgin Islands (U.S.)
CPV	Cape Verde	JPN	Japan	PLW	Palau	VNM	Viet Nam
CRI	Costarica	KAZ	Kazakhstan	PNG	Papua New Guinea	VUT	Vanuatu
CUB	Cuba	KEN	Kenya	POL	Poland	WLF	Wallis and Futuna Islands
CXR	Christmas Island	KGZ	Kyrgyzstan	PRI	Puerto Rico	WSM	Samoa
CYM	Cayman Islands	KHM	Cambodia	PRK	Korea, Democratic, People's Republic of	YEM	Yemen
CYP	Cyprus	KIR	Kiribati	PRT	Portugal	YUG	Yugoslavia
CZE	Czech republic	KNA	Saint Kitts and Nevis	PRY	Paraguay	ZAF	South Africa
DEU	Germany	KOR	Korea, Republic of	PYF	French Polynesia	ZAR	Zaire
DJI	Djibouti	KWT	Kuwait	QAT	Qatar	ZMB	Zambia
DMA	Dominica	LAO	Lao People's Democratic Republic	REU	Reunion	ZWE	Zimbabwe
DNK	Denmark	LBN	Lebanon	ROM	Romania	-	-
DOM	Dominican Republic	LBR	Liberia	RUS	Russian Federation	-	-

* La presente tabella è stata desunta dalla tabella pubblicata dal Ministero dell'Interno